
LEGGI 4 aprile 2012, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0056)

Vigente al: 10-6-2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 aprile 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Severino

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5

All'articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: «dal codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104»;

al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;

al capoverso 9-quater, primo periodo, la parola: «previsti» e' sostituita dalla seguente: «previsto»;

al capoverso 9-quinquies, le parole: «e' espressamente indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente indicati» e le parole: «di cui all'articolo 2» sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 1:

al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell'anno precedente» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime»;

al capoverso 2-ter:

alla lettera d), dopo le parole: «secondo la disciplina del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

alla lettera e), le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59, e dei successivi accordi attuativi.

3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni.

3-quater. Sulla base degli esiti delle attivita' definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa.

3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e' adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma e' ispirato al principio della proporzionalita' degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attivita' di misurazione e di riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonche' gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59, e dei successivi accordi attuativi.

3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni.

3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 381 del» sono inserite

le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita' per il riconoscimento della validita' su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, e successive modificazioni»;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa» e le parole: «come rifinanziata» sono sostituite dalle seguenti: «come integrata, da ultimo,»;

alla rubrica, dopo le parole: «persone con disabilita'» sono inserite le seguenti: «e patologie croniche».

All'articolo 5:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»; al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 76 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «degli articoli 5 e 6 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e sono sopresse le parole: «, previa comunicazione al comune di provenienza,»; al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizioni anagrafiche» sono inserite le seguenti: «e delle corrispondenti cancellazioni»;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comune di provenienza»;

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;

alla lettera d), dopo le parole: «all'articolo 1937 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia".

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. (Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica). - 1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa e' dovuta.

Art. 6-ter. (Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche). - 1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono tenute:

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento".

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «lettere c), d) ed e), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 8:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Le domande» sono inserite le seguenti: «e i relativi allegati» e dopo le parole: «all'articolo 65 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 3, capoverso:

al primo periodo, le parole: «di livello comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «adottata al livello dell'Unione europea»;

al secondo periodo, le parole: «Con eguale procedura si stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresì stabilita».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «e la dichiarazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n.37 del 2008, la dichiarazione di cui»;

nella rubrica, la parola: «termici» e' soppressa.

All'articolo 10:

al comma 1, al capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione».

All'articolo 11:

il comma 2 e' soppresso;

al comma 4, le parole: «dalla lettera a) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo»;

al comma 5, lettera b), la parola: «soppressa» e' sostituita dalla seguente: «abrogata»;

al comma 6:

al primo periodo, la parola: «comunitarie» e' sostituita dalle seguenti: «di altro Stato dell'Unione europea»;

al secondo periodo, le parole: «Restano fermi i corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneita' professionale e' soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.

6-ter. Le imprese di trasporto su strada gia' in attivita' alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.

6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5";

al comma 7, dopo le parole: «all'articolo 73 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dell'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del codice di cui al»;

al comma 8, le parole: «dei dispositivi di combustione e scarico» sono sostituite dalle seguenti: «delle emissioni dei gas di scarico»;

al comma 9, le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285» sono sostituite dalle seguenti: «Codice della strada».

Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. (Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n.213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.

2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in

condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «associazioni di categoria interessate» sono inserite le seguenti: «, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «, presenti e futuri» sono soppresse e dopo le parole: «concernenti l'attivita' di impresa» sono inserite le seguenti: «, compresa quella agricola,»;

alla lettera b), dopo le parole: «Unioncamere, Regioni» sono inserite le seguenti: «, agenzie per le imprese»;

dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) definizione delle modalita' operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni»;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista con altra attivita' commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 6, dopo le parole: «e in materia di giochi pubblici» sono inserite le seguenti: «e di tabacchi lavorati,»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita' economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non prevalente, con altre attivita' commerciali».

Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:

«Art. 12-bis. (Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni). - 1. Al fine di semplificare l'attivita' dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalita' per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 13:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: «La licenza ha validita' annuale» sono sostituite dalle seguenti: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale»;

alla lettera c), le parole: «hanno validita' di due anni dalla data del rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

All'articolo 14:

al comma 1, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: «associazioni imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative su base nazionale,»;

alla lettera d), la parola: «amichevole» e' soppressa;

alla lettera f), le parole da: «soppressione o riduzione» fino a: «(UNI EN ISO-9001),» sono sostituite dalle seguenti: «razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualita' ISO»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «, le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 6, le parole: «in materia fiscale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;

dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva con le modalita' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni».

All'articolo 16:

al comma 1, primo periodo, le parole: «unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle»;

al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n.88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonche' sulla fruibilita' dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.»;

al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'INPS rende note le informazioni cosi' raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente»;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di attuazione del comma 3 del presente articolo»;

al comma 5, lettera c), le parole: «dell'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo la parola: "relative" sono inserite le seguenti: "alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita',"».

All'articolo 17:

al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 38 e 38-bis del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonche' le misure idonee a garantire la celerita' nell'acquisizione della documentazione»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di documentazione amministrativa per gli immigrati».

All'articolo 18:

al comma 1, dopo le parole: «terzo periodo,» e' inserita la seguente: «del»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

"2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei

lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale»;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro"»;

al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) al comma 1, le parole: "al competente servizio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa";

b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita' produttive dell'impresa precedente";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "al servizio provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa"».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e' inserito il seguente».

All'articolo 20:

al comma 1, alla lettera a), capoverso Art. 6-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 62-bis del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «del dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;

alla lettera b), capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, le parole: «, dalla quale risultano» sono sostituite dalle seguenti: «; da essa risultano»;

alla rubrica, le parole: «e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.

All'articolo 21, al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

All'articolo 23:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ferre restando le

disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI» sono inserite le seguenti: «e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale», le parole: «e della tutela territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e della tutela del territorio» e dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale»;

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni».

All'articolo 24:

al comma 1:

dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 194, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorita' del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalita' equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza"»;

alla lettera e), la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

«f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ambito dell'articolazione temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore"»;

alla lettera g), le parole: «alla lettera o) le parole: "per le piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e» sono soppresse;

alla lettera h), l'alinea e' sostituito dal seguente: «all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente:» e il capoverso «5-bis» e' numerato come capoverso «5».

All'articolo 25:

al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con esse» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «come pascoli, prati o

pascoli arborati» sono inserite le seguenti: «o come tartufo coltivate».

All'articolo 28:

al comma 1, capoverso, primo periodo, la parola: «effettuati» e' sostituita dalla seguente: «effettuata».

All'articolo 30:

al comma 1, lettera d), capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: «l'ammissibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammissione» e le parole: «utilizzatrici finale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzatrici finali».

All'articolo 31:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:

«Art. 31-bis. (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI). - 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacita' del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche gia' esistenti nel territorio, nonche' di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, e' istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge universita' e ove necessario altri enti di ricerca.

3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attivita' didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n.210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attivita' di formazione post-dottorato.

4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' composto da cinque esperti di elevata professionalita'. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attivita' della scuola e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui

all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola puo' assumere carattere di stabilita' a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 32:

al comma 2:

alla lettera a), capoverso, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.». Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese»;

alla lettera b), capoverso, le parole: «di natura non regolamentare» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 33:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali» e le parole: «per il periodo massimo di durata del grant» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;

al secondo periodo, le parole: «Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca inerente il grant» sono sostituite dalle seguenti: «Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;

al terzo periodo, le parole: «rimane a carico del grant comunitario o internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale»;

al comma 2, le parole: «in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in

seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca».

All'articolo 35:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile e' abrogato»;

al comma 2, lettera a), le parole: «e poteri» sono sostituite dalle seguenti: «e i poteri»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti».

All'articolo 37:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e' inserito il seguente:

"6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata"».

All'articolo 38:

al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione».

All'articolo 39:

al comma 1, la parola: «soppressa» e' sostituita dalla seguente: «abrogata».

All'articolo 41:

al comma 1, le parole: «dall'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell'articolo 71».

All'articolo 42:

al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 31 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

All'articolo 43:

al comma 1, dopo le parole: «e 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

All'articolo 44:

al comma 1, le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42» e le parole: «al fine di rideterminare e ampliare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di precisare»;

il comma 2 e' soppresso.

All'articolo 45:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300,» sono inserite le seguenti: «previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,».

All'articolo 46:

al comma 2, dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al».

All'articolo 47:

al comma 2, le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunita' intelligenti" (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita', il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;

c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;

d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attivita' e i servizi delle pubbliche amministrazioni;

e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;

f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, universita', spazi urbani e locali pubblici in genere;

g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella societa';

h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.82 del 2005, e successive modificazioni;

i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalita' per effettuare i pagamenti con modalita' informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la rendicontazione da parte del

prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative.

2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialita' nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:

a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete».

Nella sezione I del capo I del titolo II, dopo l'articolo 47 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 47-bis. (Semplificazione in materia di sanita' digitale). -

1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanita' nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, cosi' come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalita' di ottenere vantaggi in termini di accessibilita' e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 47-ter. (Digitalizzazione e riorganizzazione). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate 'funzioni ICT', nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune di Campione d'Italia.

3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software,

l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta da piu' di una forma associativa.

3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.

3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.

3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Art. 47-quater. (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e' sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili".

Art. 47-quinquies. (Organizzazione e finalita' dei servizi in rete). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta

elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 47-sexies. (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è sostituita dalla seguente:

"a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;"».

All'articolo 48:

al comma 1:

al capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati»;

al capoverso Art. 5-bis, comma 2, primo periodo, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «sono eseguite»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n.76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico».

All'articolo 49:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono soppresse;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) è abrogata»;

alla lettera c), numero 2), dopo la parola: «laurea» è inserita la seguente: «o»;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: ", anche" è soppressa»;

alla lettera l), numero 1), le parole: «di importo, coerente

con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»;

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n.240, e limitatamente all'anno 2012, e' riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge».

L'articolo 50 e' sostituito dal seguente:

«Art. 50 (Attuazione dell'autonomia). - 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilita' e valorizzando la responsabilita' e la professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalita':

a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attivita' didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;

c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalita' di cui alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e' definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in eta' scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalita' previste, per le necessita' dell'organico dell'autonomia e per le finalita' dell'organico di rete.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilita' di emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per essere destinate alle finalita' di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 52:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di

cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali».

All'articolo 53:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n.23, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziati»;

al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

«d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

All'articolo 54:

al comma 1, capoverso Art. 24-bis, comma 1, le parole: «ed eventualmente di una» sono sostituite dalle seguenti: «e di una».

All'articolo 55:

al comma 1, le parole: «personale strutturato» sono sostituite dalle seguenti: «personale di ruolo».

All'articolo 56:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a), le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri»;

alla lettera b), la parola: «soppressa» e' sostituita dalla seguente: «abrogata»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunita', agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di eta' inferiore a 35 anni», il secondo periodo e' soppresso e, al terzo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri».

All'articolo 57:

al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;

al comma 7, le parole: «per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «per la finanza pubblica», le parole: «degli impianti industriali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli impianti industriali»;

al comma 8, le parole: «gia' in essere in capo ai suddetti stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «gia' rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti»;

dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico»;

al comma 10, le parole: «del relativo Regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,»;

al comma 15, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente:

«Art. 57-bis. (Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricit  e del gas naturale). - 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitivita' nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1^o giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n.663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 e' aggiornata con periodicit  almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1^o giugno 2011, n. 93».

All'articolo 60:

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di

Stati esteri»;

alla lettera c), dopo le parole: «adottano la carta acquisti» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti gia' beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza».

All'articolo 62:

al comma 1, la tabella A di cui all'allegato e' sostituita dalla seguente:

"Tabella A

(articolo 62, comma 1)

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
1	R.D.	126	03/01/1926	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA.	articolo 4
2	L.	833	03/08/1961	STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA.	commi primo, secondo e terzo dell'articolo 7
3	D.P.R.	63	14/01/1970	MODIFICAZIONI AL D.P.R. 29 DICEMBRE 1964, N. 1593, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
4	D.L.	4	20/01/1970	NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI.	intero testo
				NORME CONCERNENTI LA CARRIERA DEGLI APPUNTATI DI PUBBLICA SICUREZZA	

			PROVENIENTI DAI	
			SOTTUFFICIALI	
			ASSUNTI IN	
			SERVIZIO	
			TEMPORANEO DI	
			POLIZIA AI SENSI	
			DEL D.LGS. 20	
			GENNAIO 1948, N.	
5	L.	57	14/02/1970	15. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DELLA	
			LIBERA UNIVERSITA'	
			ABRUZZESE "G.	
			D'ANNUNZIO" DI	
6	D.P.R.	441	09/03/1970	CHIETI. intero testo

			RIDUZIONE DEL	
			CARICO	
			CONTRIBUTIVO, PER	
			L'ANNO 1969, A	
			FAVORE DEGLI	
			ARMATORI E DEI	
			MARITTIMI DEI	
			PESCHERECCI	
			OPERANTI NEL	
7	D.P.R.	804	23/03/1970	MEDITERRANEO. intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELL'ISTITUTO DI	
			DIRITTO AGRARIO	
			INTERNAZIONALE E	
			COMPARATO, CON	
8	D.P.R.	1468	26/03/1970	SEDE IN FIRENZE. intero testo

			MODIFICAZIONE	
			DELL'ART. 13 DEL	
			REGOLAMENTO	
			APPROVATO CON R.D.	
			4 GIUGNO 1938, N.	
			1269, SUGLI	
			STUDENTI, I TITOLI	
			ACCADEMICI, GLI	
			ESAMI DI STATO E	
			L'ASSISTENZA	
			SCOLASTICA NELLE	
			UNIVERSITA' E	
			NEGLI ISTITUTI	
9	D.P.R.	825	26/03/1970	SUPERIORI. intero testo

			MODIFICHE AGLI	
			ARTICOLI 2 E 9	
			DELLA L. 13 GIUGNO	
			1969, N. 282,	
			RIGUARDANTE IL	
			CONFERIMENTO DEGLI	
			INCARICHI E DELLE	

			SUPPLENZE NEGLI	
			ISTITUTI DI	
			ISTRUZIONE	
10	D.L.	368	19/06/1970 SECONDARIA	intero testo

			AUMENTO DI SPESA	
			PER L'ATTRIBUZIONE	
			DEGLI ASSEGNI DI	
			STUDIO	
			UNIVERSITARI E	
			DELLE BORSE DI	
			ADDESTRAMENTO	
			DIDATTICO E	
11	D.L.	369	19/06/1970 SCIENTIFICO.	intero testo

			NORME PER GLI	
			SCRUTINI FINALI E	
			GLI ESAMI NELLE	
			SCUOLE E NEGLI	
			ISTITUTI DI	
			ISTRUZIONE	
			SECONDARIA ED	
12	D.L.	384	23/06/1970 ARTISTICA.	intero testo

			MODIFICHE AL D.L.	
			23 GIUGNO 1970, N.	
			384, CONCERNENTE	
			NORME PER GLI	
			SCRUTINI FINALI E	
			GLI ESAMI NELLE	
			SCUOLE E NEGLI	
			ISTITUTI DI	
			ISTRUZIONE	
			SECONDARIA ED	
13	D.L.	393	27/06/1970 ARTISTICA.	intero testo

			MODIFICHE	
			ALL'ARTICOLO 14	
			DELLA L. 31	
			OTTOBRE 1966, N.	
			942, SUL TRASPORTO	
			GRATUITO DEGLI	
			ALUNNI DELLA	
			SCUOLA	
14	L.	599	07/07/1970 DELL'OBBLIGO.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
15	D.P.R.	725	14/07/1970 ROMA.	intero testo

			MODIFICHE DELLE	
			NORME CONCERNENTI	
			IL PERSONALE	
			ASSUNTO A	
			CONTRATTO DALLE	
			RAPPRESENTANZE	

16	L.	569	17/07/1970	DIPLOMATICHE E DAGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo
----	----	-----	------------	--	--------------

17	L.	573	26/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 27 GIUGNO 1970, N. 393, CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	intero testo
----	----	-----	------------	--	--------------

18	L.	575	26/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 19 GIUGNO 1970, N. 368, CONCERNENTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA.	intero testo
----	----	-----	------------	---	--------------

19	D.P.R.	800	06/08/1970	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
----	--------	-----	------------	---	--------------

				PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI	
--	--	--	--	---	--

			CHE HANNO SVOLTO		
			ATTIVITA'		
			LAVORATIVA IN		
			LIBIA E DEI LORO		
20	D.L.	622	28/08/1970	FAMILIARI.	intero testo

			DISCIPLINA		
			DELL'ORA LEGALE		
21	D.P.R.	1061	22/12/1970	PER L'ANNO 1971.	intero testo

			ESTENSIONE		
			DELL'APPLICAZIONE		
			DELLE NORME		
			PREVISTE DALLA L.		
			28 MARZO 1968, N.		
			359, CONCERNENTE		
			L'IMMISSIONE NEI		
			RUOLI DEGLI		
			ISTITUTI STATALI		
			DI ISTRUZIONE		
			ARTISTICA DEGLI		
			INSEGNANTI NON DI		
			RUOLO IN POSSESSO		
			DI PARTICOLARI		
22	L.	77	03/02/1971	REQUISITI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLE		
			TABELLE DEI		
			PASSAGGI DI		
			PRESIDENZA		
			APPROVATE CON		
			REGIO DECRETO 11		
			OTTOBRE 1934, N.		
23	D.P.R.	603	03/02/1971	2107.	intero testo

			NORME DI		
			ESECUZIONE DELLA		
			L. 22 DICEMBRE		
			1969, N. 1010,		
			SULLE PROVVIDENZE		
			PER LA DIFFUSIONE		
			DELLA CULTURA		
			ITALIANA		
24	D.P.R.	215	22/02/1971	ALL'ESTERO.	intero testo

			REGOLAMENTO PER		
			L'ESECUZIONE DELLA		
			L. 13 LUGLIO 1966,		
			N. 615, RECANTE		
			PROVVEDIMENTI		
			CONTRO		
			L'INQUINAMENTO		
			ATMOSFERICO,		
			LIMITATAMENTE AL		
			SETTORE DELLE		
25	D.P.R.	322	15/04/1971	INDUSTRIE.	intero testo

			RIDUZIONE DEL	
--	--	--	---------------	--

			CARICO	
			CONTRIBUTIVO, PER	
			L'ANNO 1970, A	
			FAVORE DELLA PESCA	
26	D.P.R.	1110	03/05/1971 MEDITERRANEA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO SUPERIORE	
			DI SCIENZE SOCIALI	
27	D.P.R.	626	03/05/1971 DI TRENTO.	intero testo

			ISTITUZIONE DEL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			PSICOLOGIA PRESSO	
			LA FACOLTA' DI	
			LETTERE E	
			FILOSOFIA E DI	
			MAGISTERO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
28	D.P.R.	452	11/05/1971 ROMA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
29	D.P.R.	624	19/05/1971 L'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
30	D.P.R.	754	16/07/1971 L'AQUILA.	intero testo

			APPROVAZIONE NEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			SUPERIORE	
			PAREGGIATO DI	
			EDUCAZIONE FISICA	
31	D.P.R.	1446	04/08/1971 DI PALERMO.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ART. 3 DEL	
			REGOLAMENTO PER	
			GLI ESAMI DI	
			AMMISSIONE E DI	
			PROMOZIONE NEI	
			RUOLI DEL	
			PERSONALE	
			DELL'AMMINI-	
			STRAZIONE DELLA	
			PUBBLICA	
32	D.P.R.	1274	07/09/1971 SICUREZZA.	intero testo

			NORME SUL		
			RECLUTAMENTO E		
			SULL'AVANZAMENTO		
			DEGLI UFFICIALI		
			MEDICI DI POLIZIA		
			DEL CORPO DELLE		
			GUARDIE DI		
			PUBBLICA		
33	D.P.R.	1286	07/09/1971	SICUREZZA.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO		
			STATUTO		
			DELL'UNIVERSITA'		
			DEGLI STUDI DI		
34	D.P.R.	1330	04/10/1971	ANCONA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO		
			STATUTO		
			DELL'UNIVERSITA'		
			DEGLI STUDI DI		
35	D.P.R.	1440	30/10/1971	LECCE.	intero testo

			MODIFICA DELL'ART.		
			123 DEL TESTO		
			UNICO DELLE LEGGI		
			DI PUBBLICA		
			SICUREZZA,		
			APPROVATO CON		
			REGIO DECRETO 18		
			GIUGNO 1931, N.		
			773, RELATIVA		
			ALL'INSEGNAMENTO		
36	L.	1051	01/12/1971	DELLO SCI.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO		
			STATUTO		
			DELL'UNIVERSITA'		
			DEGLI STUDI DELLA		
37	D.P.R.	1329	01/12/1971	CALABRIA.	intero testo

			DISCIPLINA		
			DELL'ORA LEGALE		
38	D.P.R.	1126	15/12/1971	PER L'ANNO 1972.	intero testo

			REGOLAMENTO PER IL		
			CONCORSO DI		
			AMMISSIONE ALLA		
			CARRIERA DI		
			CONCETTO DEGLI		
			ASSISTENTI		
			COMMERCIALI		
			DELL'AMMINI-		
			STRAZIONE DEGLI		
39	D.P.R.	1270	30/12/1971	AFFARI ESTERI.	intero testo

			REGOLAMENTO PER IL	
			CONCORSO DI	
			AMMISSIONE ALLA	

			CARRIERA DIRETTIVA	
			AMMINISTRATIVA	
			DELL'AMMINI-	
			STRAZIONE DEGLI	
40	D.P.R.	1271	30/12/1971 AFFARI ESTERI.	intero testo

			REGOLAMENTO PER IL	
			CONCORSO DI	
			AMMISSIONE ALLA	
			CARRIERA ESECUTIVA	
			DELL'AMMINI-	
			STRAZIONE DEGLI	
41	D.P.R.	194	12/04/1972 AFFARI ESTERI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
42	D.P.R.	449	11/05/1972 L'AQUILA.	intero testo

			ABOLIZIONE DEL	
			CORSO DEL DIPLOMA	
			DI FARMACIA	
			DALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
43	D.P.R.	524	18/07/1972 UNIVERSITARIO.	intero testo

			NUOVE NORME PER	
			L'APERTURA	
			DELL'ANNO	
			SCOLASTICO	
			1972-1973 E PER	
			ALTRE NECESSITA'	
			STRAORDINARIE ED	
44	D.L.	504	06/09/1972 URGENTI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
45	D.P.R.	890	17/10/1972 L'AQUILA.	intero testo

			FONDO SPECIALE PER	
			IL RISANAMENTO DEI	
			BILANCI DEI COMUNI	
46	D.P.R.	651	26/10/1972 E DELLE PROVINCE.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO	
			STATALE DI	
			ARCHITETTURA DI	
47	D.P.R.	1073	28/10/1972 REGGIO CALABRIA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
48	D.P.R.	1008	31/10/1972 DELL'AQUILA.	intero testo

			RIORDINAMENTO	
			DIDATTICO DEL	
			CORSO DI LAUREA IN	
49	D.P.R.	847	31/10/1972 STORIA.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			LIBERA UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
50	D.P.R.	974	31/10/1972 TRENTO.	intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
51	D.P.R.	811	27/11/1972 PER L'ANNO 1973.	intero testo

			AUMENTO DEL	
			CONTRIBUTO DELLO	
			STATO A FAVORE	
			DELL'AZIENDA DI	
			STATO PER LE	
			FORESTE DEMANIALI	
			PER	
			L'AMMINISTRAZIONE	
			DEL PARCO	
			NAZIONALE DELLO	
52	L.	814	06/12/1972 STELVIO.	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			SUPERIORE DI	
			EDUCAZIONE FISICA	
53	D.P.R.	367	01/02/1973 DI L'AQUILA.	intero testo

			DISPOSIZIONI IN	
			MATERIA DI	
			DENUNCIA DEI	
			TERRENI VITATI, DI	
			SMALTIMENTO DELLE	
			GIACENZE E DI	
			MODIFICA DI TALUNE	
			CARATTERISTICHE	
54	D.P.R.		27/03/1973 DEI VINI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	

			DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA.	
55	D.P.R.	354	16/04/1973	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	
56	D.P.R.	909	07/08/1973	intero testo

			MODIFICHE AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 651, RELATIVO AL FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.	
57	D.P.R.	606	29/09/1973	intero testo

			APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL' ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI BOLOGNA.	
58	D.P.R.	973	16/10/1973	intero testo

			APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL' ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI FIRENZE.	
59	D.P.R.	980	16/10/1973	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	
60	D.P.R.	1112	23/10/1973	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI L'AQUILA	
61	D.P.R.	1109	31/10/1973	intero testo

			APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO.	
62	D.P.R.	1145	31/10/1973	intero testo

			DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE	
--	--	--	---	--

63	D.P.R.	849	08/11/1973	DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1974.	intero testo
----	--------	-----	------------	-------------------------------------	--------------

64	D.P.R.	1178	18/12/1973	ISTITUZIONE DI ALCUNI CONSERVATORI DI MUSICA.	intero testo
----	--------	------	------------	--	--------------

65	D.P.R.	464	22/02/1974	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI PRO DEO DI ROMA.	intero testo
----	--------	-----	------------	--	--------------

66	D.P.R.	175	05/03/1974	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO DELLA FACOLTA' DI MAGISTERO.	intero testo
----	--------	-----	------------	---	--------------

67	L.	111	22/03/1974	TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI DI GENOVA E PERUGIA IN CONSERVATORI DI MUSICA DI STATO.	intero testo
----	----	-----	------------	---	--------------

68	L.	118	18/04/1974	PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA.	intero testo
----	----	-----	------------	---	--------------

69	D.P.R.	717	18/06/1974	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
----	--------	-----	------------	---	--------------

70	D.P.R.	518	10/07/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
----	--------	-----	------------	--	--------------

71	D.P.R.	519	10/07/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
----	--------	-----	------------	--	--------------

				DISPOSIZIONI RELATIVE AI	
--	--	--	--	-----------------------------	--

			FUNZIONARI DI	
			PUBBLICA SICUREZZA	
			DIRETTIVI E	
72	L.	360	14/08/1974	DIRIGENTI. intero testo

			SOPPRESSIONE DELLA	
			DELEGAZIONE PRESSO	
			L'AMBASCIATA	
			ITALIANA A	
			WASHINGTON E	
			DELL'ANNESSA	
73	L.	683	14/10/1974	SEZIONE ACQUISTI. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
74	D.P.R.	719	30/10/1974	DELL'AQUILA. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI	
75	D.P.R.	838	31/10/1974	DELL'AQUILA. intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
76	D.P.R.	643	01/11/1974	PER IL 1975. intero testo

			REGOLAMENTO DEL	
			CONCORSO, PER	
			TITOLI, PER IL	
			POSTO DI DIRETTORE	
			DELLA BIBLIOTECA	
			DEL MINISTERO	
			DEGLI AFFARI	
77	D.P.R.	173	15/01/1975	ESTERI. intero testo

			RIDUZIONE	
			DELL'ONERE	
			CONTRIBUTIVO PER	
			L'ANNO 1974 IN	
			FAVORE DELLA PESCA	
78	D.P.R.	544	23/01/1975	NEL MEDITERRANEO. intero testo

			TUTELA DELLA	
			DENOMINAZIONE DEI	
			VINI "RECIOTO" E	
79	L.	46	01/03/1975	"AMARONE". intero testo

			FINANZIAMENTO	
			DELLE COMUNITA'	
			MONTANE ISTITUITE	

			CON L. 3 DICEMBRE	
			1971, N. 1102, E	
			PROVVEDIMENTI PER	
80	L.	72	11/03/1975	LE ZONE MONTANE. intero testo

			AUMENTO DEL	
			FINANZIAMENTO	
			DELLA L. 15	
			DICEMBRE 1971, N.	
			1222, SULLA	
			COOPERAZIONE	
			TECNICA CON I	
			PAESI IN VIA DI	
81	L.	195	19/05/1975	SVILUPPO. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DELLA	
82	D.P.R.	927	31/10/1975	CALABRIA. intero testo

			MODIFICHE ALLA L.	
			3 APRILE 1958, N.	
			460, SULLO STATO	
			GIURIDICO E SUL	
			SISTEMA DI	
			AVANZAMENTO A	
			SOTTUFFICIALE DEL	
			CORPO DELLE	
			GUARDIE DI	
			PUBBLICA	
83	L.	634	28/11/1975	SICUREZZA. intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
84	D.P.R.	682	05/12/1975	PER L'ANNO 1976. intero testo

			RIDUZIONE	
			DELL'ONERE	
			CONTRIBUTIVO PER	
			L'ANNO 1975 IN	
			FAVORE DEL SETTORE	
			DELLA PESCA	
85	D.P.R.	1037	22/12/1975	MEDITERRANEA. intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
86	D.P.R.	63	14/01/1976	DELL'AQUILA. intero testo

			MODIFICAZIONI AL	
			REGOLAMENTO PER IL	

			CONCORSO DI	
			AMMISSIONE ALLA	
			CARRIERA ESECUTIVA	
			DELL'AMMINI-	
			STRAZIONE DEGLI	
87	D.P.R.	486	03/05/1976	AFFARI ESTERI. intero testo

			APPLICAZIONE DEGLI	
			ARTICOLI 139,	
			PRIMO COMMA, E 47,	
			SETTIMO COMMA, DEL	
			D.P.R. 28 DICEMBRE	
			1970, N. 1077, AI	
			FUNZIONARI DELLA	
			CARRIERA	
88	L.	327	19/05/1976	DIPLOMATICA. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
89	D.P.R.	577	09/06/1976	DELL'AQUILA. intero testo

			FINANZIAMENTO	
			DEGLI INTERVENTI	
			PER LA	
			COOPERAZIONE	
			TECNICA CON I	
			PAESI IN VIA DI	
90	D.L.	453	03/07/1976	SVILUPPO. intero testo

			REGOLAMENTO DI	
			ESECUZIONE DELLA	
			L. 15 DICEMBRE	
			1971, N. 1222,	
			SULLA COOPERAZIONE	
			TECNICA CON I	
			PAESI IN VIA DI	
91	D.P.R.	1068	18/10/1976	SVILUPPO. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
92	D.P.R.	954	30/10/1976	DELL'AQUILA. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
93	D.P.R.	985	30/10/1976	DELL'AQUILA. intero testo

			DISPOSIZIONI	
			TRANSITORIE SULLA	
			COOPERAZIONE	
			TECNICA CON I	
			PAESI IN VIA DI	
94	D.L.	875	30/12/1976 SVILUPPO.	intero testo

			ASSISTENZA	
			STRAORDINARIA IN	
			FAVORE DEI	
			CONNAZIONALI	
			RIMPATRIATI	
			DALL'ETIOPIA NEL	
95	D.L.	876	30/12/1976 1975 E NEL 1976.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
96	D.P.R.	865	19/01/1977 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA SUPERIORE	
			DI STUDI	
			UNIVERSITARI E DI	
			PERFEZIONAMENTO DI	
97	D.P.R.	166	10/02/1977 PISA.	intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE, CON	
			MODIFICAZIONI, DEL	
			D.L. 30 DICEMBRE	
			1976, N. 875,	
			CONCERNENTE	
			DISPOSIZIONI	
			TRANSITORIE SULLA	
			COOPERAZIONE	
			TECNICA CON I	
			PAESI IN VIA DI	
98	L.	43	23/02/1977 SVILUPPO.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DE	
99	D.P.R.	528	12/05/1977 L'AQUILA.	intero testo

			NUOVA DISCIPLINA	
			DEL FONDO DI	
			ANTICIPAZIONE PER	
			LE SPESE URGENTI	
			DEL MINISTERO	
			DEGLI AFFARI	

			ESTERI E DEGLI	
			UFFICI DIPLOMATICI	
			E CONSOLARI DI CUI	
			AGLI ARTICOLI DA	
			64 A 69 DEL D.P.R.	
			5 GENNAIO 1967, N.	
100	L.	322	03/06/1977	18. intero testo

			REGOLAMENTO	
			CONCERNENTE IL	
			CONCORSO DI	
			AMMISSIONE AL	
			RUOLO DI CONCETTO	
			DEGLI INTERPRETI	
			PER LE LINGUE	
			STRANIERE	
			DELL'AMMINI-	
			STRAZIONE DEGLI	
101	D.P.R.	810	05/09/1977	AFFARI ESTERI. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			SUPERIORE DI	
			EDUCAZIONE FISICA	
102	D.P.R.	1034	07/10/1977	DI L'AQUILA. intero testo

			AMMISSIONE AI	
			CONCORSI PER	
			L'AMMINISTRAZIONE	
			DEGLI AFFARI	
			ESTERI, DI CUI	
			ALL'ARTICOLO 3	
			DELLA LEGGE 17	
			LUGLIO 1970, N.	
			569, DEGLI	
			IMPIEGATI EX	
			CONTRATTISTI	
			ENTRATI NEI RUOLI	
			ORGANICI CON IL	
			CONCORSO DI CUI AL	
			DECRETO DEL	
			PRESIDENTE DELLA	
			REPUBBLICA 5	
			GENNAIO 1967, N.	
103	L.	811	14/10/1977	18. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			SUPERIORE DI	
			EDUCAZIONE FISICA	
			PAREGGIATO DI	
104	D.P.R.	1195	26/10/1977	BOLOGNA. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DELLA	
			LIBERA UNIVERSITA'	

105	D.P.R.	1199	31/10/1977	DEGLI STUDI DI TRENTO.	intero testo
-----	--------	------	------------	---------------------------	--------------

106	D.P.R.	1224	31/10/1977	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
-----	--------	------	------------	--	--------------

107	D.P.R.	1094	03/12/1977	INTEGRAZIONE DELL'ART. 5 DEL REGIO DECRETO 23 GIUGNO 1938, N. 1224, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI.	intero testo
-----	--------	------	------------	--	--------------

108	D.L.	945	29/12/1977	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
-----	------	-----	------------	--	--------------

109	D.L.	10	16/01/1978	SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.	intero testo
-----	------	----	------------	--	--------------

110	D.P.R.	302	31/01/1978	SOPPRESSIONE DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE PER LE ATTIVITA' ED I PROBLEMI RELATIVI AL DISARMO IN GINEVRA E TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IN GINEVRA.	intero testo
-----	--------	-----	------------	--	--------------

				APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO	
--	--	--	--	-----------------------------------	--

111	D.P.R.	1032	22/03/1978	DELL'UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA.	intero testo

112	D.P.R.	407	22/03/1978	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo

113	D.P.R.	453	10/04/1978	RETTIFICA AL D.P.R. 31 OTTOBRE 1974, N. 838, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo

114	D.P.R.	424	02/06/1978	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo

115	D.P.R.	648	06/07/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo

116	D.P.R.	704	06/07/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo

117	D.P.R.	656	08/08/1978	REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DELL'AMMINI- STRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo

118	D.P.R.	1080	12/09/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
119	D.P.R.	951	30/10/1978 DELL'AQUILA.	intero testo

			RINVIO DELLE	
			ELEZIONI DELLE	
			RAPPRESENTANZE	
			STUDENTESCHE NEGLI	
			ORGANI DI GOVERNO	
120	D.L.	691	10/11/1978 UNIVERSITARIO.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
121	D.P.R.	37	08/01/1979 DELL'AQUILA.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA DI LINGUA E	
			CULTURA ITALIANA	
			PER STRANIERI DI	
122	D.P.R.	230	26/01/1979 SIENA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
123	D.P.R.	309	24/02/1979 UNIVERSITARIO.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
124	D.P.R.	282	11/05/1979 UNIVERSITARIO.	intero testo

			DISCIPLINA DEL	
			RAPPORTO DI LAVORO	
			DEL PERSONALE	
125	D.P.R.	191	01/06/1979 DEGLI ENTI LOCALI.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
126	D.P.R.	337	04/06/1979 DELL'AQUILA.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	

127|D.P.R. |298 |11/06/1979|UDINE. |intero testo

			MODIFICAZIONI
			ALL'ART. 57 DEL
			REGOLAMENTO
			APPROVATO CON
			REGIO DECRETO 2
			DICEMBRE 1929, N.
			2262, CONCERNENTE
			I CONSIGLI DI
			AMMINISTRAZIONE
			DEL FONDO PER IL
			CULTO E DEL FONDO
			SPECIALE PER USI
			DI BENEFICENZA E
			DI RELIGIONE DELLA

128|D.P.R. |364 |04/07/1979|CITTA' DI ROMA. |intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO
			STATUTO DEL LIBERO
			ISTITUTO
			UNIVERSITARIO DI
			MEDICINA E
			CHIRURGIA

129|D.P.R. |343 |19/07/1979|DELL'AQUILA. |intero testo

			MODIFICAZIONI
			ALL'ORDINAMENTO
			DIDATTICO

130|D.P.R. |586 |03/10/1979|UNIVERSITARIO. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO
			DELL'UNIVERSITA'
			DEGLI STUDI DI

131|D.P.R. |587 |03/10/1979|UDINE. |intero testo

			NORME SULLE ZONE
			DI VINIFICAZIONE
			DEI VINI A
			DENOMINAZIONE DI
			ORIGINE
			CONTROLLATA E A
			DENOMINAZIONE DI
			ORIGINE
			CONTROLLATA E

132|D.P.R. | |31/10/1979|GARANTITA. |intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO
			STATUTO DEL LIBERO
			ISTITUTO
			UNIVERSITARIO DI
			MEDICINA E
			CHIRURGIA

133|D.P.R. |900 |31/10/1979|DELL'AQUILA. |intero testo

| | | |AUMENTO |
| | | |DELL'INDENNITA' |

			PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI COMUNI E PROVINCE.	intero testo
--	--	--	--	--------------

			ABROGAZIONE DEL D.L. 3 OTTOBRE 1968, N. 1007, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 19 NOVEMBRE 1968, N. 1188, RECANTE NORME SUL DIVIETO DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA RHODESIA DEL SUD E SUL DIVIETO DI ATTIVITA' INTESA A PROMUOVERE L'EMIGRAZIONE VERSO LA RHODESIA DEL SUD.	intero testo
--	--	--	--	--------------

			RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1978 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA ED OLTRE GLI STRETTI.	intero testo
--	--	--	---	--------------

			MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN STORIA.	intero testo
--	--	--	---	--------------

			MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
--	--	--	---	--------------

			REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18, RISERVATI AGLI IMPIEGATI A CONTRATTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER	
--	--	--	--	--

			L'AMMISSIONE ALLE	
			CARRIERE DI	
			CONCETTO,	
			ESECUTIVA ED	
139	D.P.R.	138	21/01/1980 AUSILIARIA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
140	D.P.R.	578	20/02/1980 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI AL	
			QUADRO B DELLA	
			TABELLA III	
			DELL'ALLEGATO II	
			AL D.P.R. 30	
			GIUGNO 1972, N.	
			748, CONCERNENTE	
			LA DOTAZIONE	
			ORGANICA DEI	
			DIRIGENTI DEI	
			SERVIZI DI	
			RAGIONERIA DEL	
			MINISTERO	
141	D.P.R.	207	28/02/1980 DELL'INTERNO.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			STATALE DELLA	
142	D.P.R.	549	01/07/1980 TUSCIA.	intero testo

			ASSUNZIONE DI	
			IMPIEGATI A	
			CONTRATTO PER LE	
			ESIGENZE DELLE	
			RAPPRESENTANZE	
			DIPLOMATICHE E	
			DEGLI UFFICI	
143	L.	462	13/08/1980 CONSOLARI.	intero testo

			MODIFICAZIONE	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
144	D.P.R.	934	05/09/1980 UNIVERSITARIO.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
145	D.P.R.	682	25/09/1980 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
--	--	--	---------------	--

			ALL'ORDINAMENTO	
			DEGLI STUDI DELLE	
			SCUOLE DI	
146	D.P.R.	1029	27/09/1980 OSTETRICIA.	intero testo

			MODIFICHE ALLE	
			NORME SUL	
			RECLUTAMENTO DEGLI	
			UFFICIALI IN	
			SERVIZIO	
			PERMANENTE DEL	
			CORPO DELLE	
			GUARDIE DI	
			PUBBLICA	
147	L.	634	09/10/1980 SICUREZZA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
148	D.P.R.	1209	16/10/1980 UNIVERSITARIO.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			SECONDA	
			UNIVERSITA' DEGLI	
149	D.P.R.	1137	29/10/1980 STUDI DI ROMA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
150	D.P.R.	1210	05/12/1980 UNIVERSITARIO.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA	
			INTERNAZIONALE	
			SUPERIORE DI STUDI	
			AVANZATI, IN	
			TRIESTE, PRESSO	
			L'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
151	D.P.R.	1244	20/12/1980 TRIESTE.	intero testo

			STANZIAMENTI	
			AGGIUNTIVI PER	
			L'AIUTO PUBBLICO A	
			FAVORE DEI PAESI	
			IN VIA DI	
152	L.	7	03/01/1981 SVILUPPO.	intero testo

			COPERTURA	
			FINANZIARIA DEI	
			DECRETI DEL	
			PRESIDENTE DELLA	
			REPUBBLICA CIRCA	
			MODIFICHE AL	
			DECRETO DEL	
			PRESIDENTE DELLA	

			REPUBBLICA 5	
			MAGGIO 1975, N.	
			146, PER IL	
			REGOLAMENTO DI	
			ATTUAZIONE	
			DELL'ARTICOLO 4	
			DELLA LEGGE 15	
			NOVEMBRE 1973, N.	
			734, CONCERNENTE	
			LA CORRESPONSIONE	
			DI INDENNITA' DI	
			RISCHIO AL	
			PERSONALE CIVILE,	
			DI RUOLO E NON DI	
			RUOLO, ED AGLI	
			OPERAI DELLO STATO	
			E CORRESPONSIONE	
			DI UNA INDENNITA'	
			DI VOLO AGLI	
			ELICOTTERISTI DEL	
			CORPO NAZIONALE	
			DEI VIGILI DEL	
153	L.	44	28/02/1981	FUOCO. intero testo

			PROROGA PER GLI	
			ANNI 1978, 1979,	
			1980 E 1981	
			DELL'INDENNITA'	
			MENSILE A FAVORE	
			DEI SEGRETARI	
			COMUNALI CHE	
			PRESTANO SERVIZIO	
			NEI COMUNI, NELLE	
			COMUNITA' MONTANE	
			E NELLA COMUNITA'	
			COLLINARE DELLE	
			ZONE TERREMOTATE	
154	L.	49	04/03/1981	DEL FRIULI. intero testo

			CORRESPONSIONE	
			DELL'INDENNITA' DI	
			VOLO AGLI	
			ELICOTTERISTI DEL	
			CORPO NAZIONALE	
			DEI VIGILI DEL	
155	D.P.R.	141	06/03/1981	FUOCO. intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
156	D.P.R.	474	24/03/1981	L'AQUILA. intero testo

			ATTUAZIONE	
			DELL'ACCORDO	
			CONTRATTUALE	

			TRIENNALE RELATIVO	
			AI SEGRETARI	
			COMUNALI E	
157	D.P.R.	508	23/08/1981 PROVINCIALI.	intero testo

			CONFERIMENTO DI	
			POSTI DISPONIBILI	
			NEGLI ORGANICI DEL	
			MINISTERO DEGLI	
			AFFARI ESTERI AI	
			CANDIDATI	
			RISULTATI IDONEI	
			NEI CONCORSI	
			BANDITI A PARTIRE	
			DAL 1° GIUGNO	
			1977, PER LE	
			CARRIERE ESECUTIVA	
158	L.	550	01/10/1981 ED AUSILIARIA.	intero testo

			ORDINAMENTO DELLA	
			BANDA MUSICALE	
			DELLA POLIZIA DI	
159	D.P.R.	742	25/10/1981 STATO.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
160	D.P.R.	1128	26/10/1981 L'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
161	D.P.R.	1089	31/10/1981 UNIVERSITARIO.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
162	D.P.R.	1122	31/10/1981 CASSINO.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
163	D.P.R.	1130	31/10/1981 L'AQUILA.	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELLA LIBERA	
			UNIVERSITA'	
			INTERNAZIONALE	
			DEGLI STUDI	
164	D.P.R.	1131	31/10/1981 SOCIALI DI ROMA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO DEL LIBERO
			ISTITUTO
			UNIVERSITARIO DI
			MEDICINA E
			CHIRURGIA DI
165|D.P.R. |1157 |31/10/1981|L'AQUILA. |intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO
			STATUTO
			DELL'UNIVERSITA'
			DEGLI STUDI DELLA
166|D.P.R. |919 |31/10/1981|CALABRIA. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO
			DELL'ISTITUTO
			UNIVERSITARIO DI
			MEDICINA E
			CHIRURGIA
167|D.P.R. |955 |31/10/1981|DELL'AQUILA. |intero testo

			MODIFICAZIONI AGLI
			ARTICOLI 5 E 7 DEL
			D.P.R. 30 DICEMBRE
			1971, N. 1252
			(REGOLAMENTO PER I
			CONCORSI DI
			AMMISSIONE ALLA
			CARRIERA
168|D.P.R. |855 |25/11/1981|DIPLOMATICA). |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO DEL LIBERO
			ISTITUTO
			UNIVERSITARIO DI
			MEDICINA E
			CHIRURGIA DI
169|D.P.R. |230 |06/01/1982|L'AQUILA. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO
			DELL'I.S.E.F. DI
170|D.P.R. |245 |05/02/1982|PALERMO. |intero testo

			MODIFICAZIONI
			ALL'ORDINAMENTO
			DIDATTICO
171|D.P.R. |299 |19/04/1982|UNIVERSITARIO. |intero testo

			AUMENTO
			DELL'INDENNITA' DI
			RISCHIO IN FAVORE
			DEL PERSONALE DEL
			CORPO NAZIONALE
			DEI VIGILI DEL
			FUOCO,

			DELL'INDENNITA' DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITA' ORARIA DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI, APPARTENENTI AL MEDESIMO CORPO, CON DECORRENZA 1°	
172	D.P.R.	366	07/06/1982 GENNAIO 1982.	intero testo

			COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'AUMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITA' DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITA' DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI APPARTENENTI AL	
173	L.	321	07/06/1982 CORPO STESSO.	intero testo

			ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E RELATIVA DOTAZIONE	
174	D.P.R.	1121	10/07/1982 ORGANICA.	intero testo

			REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DESTINAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLO STATO ALLE	
--	--	--	---	--

			ISTITUZIONI	
			SCOLASTICHE E	
			CULTURALI ITALIANE	
			FUNZIONANTI	
			ALL 'ESTERO NONCHE'	
			AI CONNESSI	
			SERVIZI DEL	
			MINISTERO DEGLI	
175	L.	604	25/08/1982 AFFARI ESTERI.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL 'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
176	D.P.R.	806	09/09/1982 UNIVERSITARIO.	intero testo

			RETTIFICA AL	
			D.P.R. 20 DICEMBRE	
			1980, N. 1244,	
			RECANTE	
			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA	
			INTERNAZIONALE	
			SUPERIORE DI STUDI	
			AVANZATI IN	
177	D.P.R.	1023	11/10/1982 TRIESTE.	intero testo

			MODALITA' DI	
			PAGAMENTO AI	
			COMUNI E ALLE	
			PROVINCE DEI	
			CONTRIBUTI	
			ERARIALI PER GLI	
178	D.L.	767	21/10/1982 ANNI 1981 E 1982.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
179	D.P.R.	1025	28/10/1982 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DELLA	
			SECONDA	
			UNIVERSITA' DEGLI	
180	D.P.R.	1069	08/11/1982 STUDI DI ROMA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL 'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
181	D.P.R.	1143	22/12/1982 UNIVERSITARIO.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA NORMALE	
182	D.P.R.	1159	22/12/1982 SUPERIORE DI PISA.	intero testo

			DIFFERIMENTO DEL	
			TERMINE RELATIVO	
			ALLA PRESTAZIONE	
			DEL SERVIZIO	
			ANTINCENDI IN	
183	L.	942	23/12/1982 TALUNI AEROPORTI.	intero testo

			FISSAZIONE DELLE	
			DATE DI INIZIO E	
			DI CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
184	D.P.R.	951	27/12/1982 PER L'ANNO 1983.	intero testo

			NORME RISULTANTI	
			DALLA DISCIPLINA	
			PREVISTA	
			DALL'ACCORDO DEL	
			29 APRILE 1983 PER	
			IL PERSONALE	
			DIPENDENTE DAGLI	
185	D.P.R.	347	25/06/1983 ENTI LOCALI.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DELLA	
186	D.P.R.	412	27/06/1983 BASILICATA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
187	D.P.R.	484	22/07/1983 UNIVERSITARIO.	intero testo

			MODIFICAZIONE AL	
			DISCIPLINARE DI	
			PRODUZIONE DEL	
			VINO A	
			DENOMINAZIONE DI	
			ORIGINE	
			CONTROLLATA	
188	D.P.R.		01/08/1983 "FRASCATI".	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DELLA	
			SECONDA	
			UNIVERSITA' DEGLI	
			STUDI DI ROMA "TOR	
189	D.P.R.	641	02/09/1983 VERGATA".	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			UNIVERSITA' DEGLI	
190	D.P.R.	766	06/09/1983 STUDI DI VERONA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	

191	D.P.R.	563	29/09/1983	DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
-----	--------	-----	------------	--------------------------	--------------

192	D.P.R.	699	20/10/1983	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1984.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

193	D.P.R.	1240	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA.	intero testo
-----	--------	------	------------	---	--------------

194	D.P.R.	1273	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
-----	--------	------	------------	--	--------------

195	D.P.R.	837	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
-----	--------	-----	------------	--	--------------

196	D.P.R.	844	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

197	D.P.R.	946	28/10/1983	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

				MODIFICAZIONI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 LUGLIO 1982, N. 1121, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO,	
--	--	--	--	---	--

			CON MODIFICAZIONI,	
			NELLA LEGGE 29	
			FEBBRAIO 1980, N.	
			33, E LA RELATIVA	
			DOTAZIONE	
198	D.P.R.	1026	13/01/1984 ORGANICA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA NORMALE	
199	D.P.R.	386	13/03/1984 SUPERIORE DI PISA.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			UNIVERSITA'	
			STATALE DEGLI	
200	D.P.R.	487	26/04/1984 STUDI DI TRENTO.	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELLA SCUOLA DI	
			LINGUA E CULTURA	
			ITALIANA PER	
			STRANIERI DI	
201	D.P.R.	744	11/05/1984 SIENA.	intero testo

			INTERVENTI URGENTI	
			IN FAVORE DELLE	
			POPOLAZIONI	
			COLPITE DAI	
			MOVIMENTI SISMICI	
			DEL 29 APRILE 1984	
			IN UMBRIA E DEL 7	
			ED 11 MAGGIO 1984	
			IN ABRUZZO,	
			MOLISE, LAZIO E	
202	D.L.	159	26/05/1984 CAMPANIA.	intero testo

			NORME RISULTANTI	
			DALLA DISCIPLINA	
			PREVISTA DAL	
			PROTOCOLLO	
			AGGIUNTIVO DEL 23	
			FEBBRAIO 1984	
			CONCERNENTE I	
			SEGRETARI	
203	D.P.R.	531	31/05/1984 COMUNALI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI "G.	
			D'ANNUNZIO" DI	
204	D.P.R.	678	12/06/1984 CHIETI.	intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE, CON	
			MODIFICAZIONI, DEL	

			D.L. 26 MAGGIO 1984, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E	
205	L.	363	24/07/1984 CAMPANIA.	intero testo

			DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE	
206	D.P.R.	764	28/09/1984 PER L'ANNO 1985.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN	
207	D.P.R.	936	11/10/1984 SCIENZE FORESTALI.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE	
208	D.P.R.	173	06/02/1985 SUPERIORE DI PISA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN	
209	D.P.R.	216	06/02/1985 PSICOLOGIA.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI	
210	D.P.R.	349	26/03/1985 CHIETI.	intero testo

			ADEGUAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI	
211	D.P.R.	169	22/04/1985 DI SEZIONE.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI	
212	D.P.R.	569	07/06/1985 DELL'AQUILA.	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			REGOLAMENTO	
			RECANTE LE	
			MODALITA' DEI	
			CONCORSI INTERNI,	
			RISERVATI ALLE	
			ASSISTENTI DEL	
			DISCIOLTO CORPO	
			DELLA POLIZIA	
			FEMMINILE E AI	
			SOTTUFFICIALI E	
			GUARDIE DEL	
			DISCIOLTO CORPO	
			DELLE GUARDIE DI	
			PUBBLICA	
			SICUREZZA, PER	
			L'ACCESSO AL RUOLO	
			DEI COMMISSARI	
			DELLA POLIZIA DI	
213	D.P.R.	454	06/08/1985 STATO.	intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
214	D.P.R.	731	09/10/1985 PER L'ANNO 1986.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			SCIENZE DELLE	
			PREPARAZIONI	
215	D.P.R.	1027	31/10/1985 ALIMENTARI.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLA	
			TABELLA PER	
			L'EROGAZIONE DEL	
			CONTRIBUTO	
			ORDINARIO ANNUALE	
			DELLO STATO PER IL	
			TRIENNIO 1986-88 A	
			FAVORE DEGLI ENTI	
			A CARATTERE	
			INTERNAZIO-	
			NALISTICO	
			SOTTOPOSTI ALLA	
			VIGILANZA DEL	

216	D.P.R.	971	17/12/1985	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
-----	--------	-----	------------	-----------------------------------	--------------

217	D.L.	791	30/12/1985	PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DI CALAMITA' NATURALI.	intero testo
-----	------	-----	------------	---	--------------

218	D.P.R.	95	28/02/1986	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.	intero testo
-----	--------	----	------------	--	--------------

219	L.	46	28/02/1986	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1985, N. 791, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DI CALAMITA' NATURALI.	intero testo
-----	----	----	------------	---	--------------

220	D.P.R.	433	09/04/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

221	D.P.R.	606	09/04/1986	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

222	D.P.R.	515	02/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

				MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G.	
--	--	--	--	--	--

223	D.P.R.	711	13/05/1986	D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---------------------------	--------------

224	D.P.R.	477	15/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

225	D.L.	319	02/07/1986	MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI MERCATO NEL SETTORE AGRICOLO CONSEQUENTE ALL'INCIDENTE ALLA CENTRALE ELETTRONUCLEARE DI CHERNOBYL.	intero testo
-----	------	-----	------------	---	--------------

226	L.	344	05/07/1986	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA DI PERSONALE TEMPORANEO A CONTRATTO, PER L'ELEZIONE DEI COMITATI DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA.	intero testo
-----	----	-----	------------	--	--------------

227	D.P.R.	994	19/07/1986	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

228	L.	467	09/08/1986	NORME SUL CALENDARIO SCOLASTICO.	intero testo
-----	----	-----	------------	--	--------------

229	D.P.R.	734	29/08/1986	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA.	intero testo
-----	--------	-----	------------	--	--------------

				MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO	
--	--	--	--	---	--

			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			MEDICINA	
230	D.P.R.	947	29/08/1986 VETERINARIA.	intero testo

			RETTIFICA AL	
			D.P.R. 19 APRILE	
			1982, N. 299,	
			RECANTE	
			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
231	D.P.R.	1056	04/10/1986 SCIENZE AGRARIE.	intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
232	D.P.R.	782	11/10/1986 PER L'ANNO 1987.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
233	D.P.R.	937	31/10/1986 L'AQUILA.	intero testo

			CONTRIBUTI DOVUTI	
			ALLE UNIVERSITA'	
			NON STATALI PER	
			L'ANNO ACCADEMICO	
234	D.L.	834	09/12/1986 1985-86.	intero testo

			NORME SULLA	
			COMPOSIZIONE DEL	
			CONSIGLIO DI	
			AMMINISTRAZIONE	
			DEL MINISTERO	
235	L.	903	13/12/1986 DELL'INTERNO.	intero testo

			PROROGA DI TERMINI	
			IN MATERIA DI	
			OPERE E SERVIZI	
			PUBBLICI, DI	
			PROTEZIONE CIVILE	
			E SERVIZIO	
			ANTINCENDI IN	
236	D.L.	1	03/01/1987 TALUNI AEROPORTI.	intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE DEL D.L. 3	
			GENNAIO 1987, N.	
			1, RECANTE PROROGA	
			DI TERMINI IN	

			MATERIA DI OPERE E	
			SERVIZI PUBBLICI,	
			DI PROTEZIONE	
			CIVILE E SERVIZIO	
			ANTINCENDI IN	
237	L.	64	06/03/1987 TALUNI AEROPORTI.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			SCIENZE	
238	D.P.R.	234	03/04/1987 BIOLOGICHE.	intero testo

			NORME RISULTANTI	
			DALLA DISCIPLINA	
			PREVISTA	
			DALL'ACCORDO	
			SINDACALE, PER IL	
			TRIENNIO	
			1985-1987,	
			RELATIVO AL	
			COMPARTO DEL	
			PERSONALE DEGLI	
239	D.P.R.	268	13/05/1987 ENTI LOCALI.	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			REGOLAMENTO	
			CONCERNENTE LA	
			COMPOSIZIONE E LA	
			NOMINA DELLE	
			COMMISSIONI	
			ESAMINATRICI E LE	
			MODALITA' DI	
			SVOLGIMENTO DELLE	
			PROVE PRATICHE PER	
			L'INQUADRAMENTO	
			NEI RUOLI DI CUI	
			ALL'ART. 1 DEL	
			D.P.R. 24 APRILE	
			1982, N. 337, DEL	
			PERSONALE	
			PROVENIENTE DAI	
			RUOLI DELLA	
			POLIZIA DI STATO	
			CHE SVOLGE	
			FUNZIONI DI	
			POLIZIA E PER IL	
			TRASFERIMENTO DI	
			PERSONALE	
			PROVENIENTE DA	
			ALTRE	
			AMMINISTRAZIONI,	
			CHE SVOLGE	
			ATTIVITA'	
240	D.P.R.	490	06/10/1987 TECNICHE.	intero testo

			MODIFICAZIONE	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			CONSERVAZIONE DEI	
241	D.P.R.	582	30/10/1987	BENI CULTURALI. intero testo

			RETTIFICA AL	
			D.P.R. 11 OTTOBRE	
			1984, N. 936,	
			CONCERNENTE	
			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
242	D.P.R.	583	30/10/1987	SCIENZE FORESTALI. intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
243	D.P.R.	518	01/12/1987	PER L'ANNO 1988. intero testo

			CONCESSIONE DI UN	
			CONTRIBUTO	
			ALL'ASSOCIAZIONE	
			CULTURALE VILLA	
			VIGONI DI	
244	L.	89	16/03/1988	MENAGGIO. intero testo

			AGGIORNAMENTO	
			DEGLI ONORARI DEI	
			COMPONENTI GLI	
			UFFICI ELETTORALI	
245	D.P.R.	168	08/04/1988	DI SEZIONE. intero testo

			MODIFICAZIONE	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			SCIENZE	
246	D.P.R.	286	26/04/1988	AMBIENTALI. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLA	
			TABELLA XVIII-BIS	
			DELL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			CONCERNENTE IL	
			CORSO DI LAUREA IN	

247	D.P.R.		27/10/1988	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA.	intero testo
-----	--------	--	------------	-------------------------------------	--------------

				MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.	intero testo
--	--	--	--	---	--------------

				MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AI CORSI DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE.	intero testo
--	--	--	--	--	--------------

249	D.P.R.		03/02/1989	STRANIERE MODERNE.	intero testo
-----	--------	--	------------	--------------------	--------------

				NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.	intero testo
--	--	--	--	---	--------------

				REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE SOMMINISTRAZIONI, I SERVIZI E LE SPESE CHE POSSONO FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AMMINI- STRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI, DEGLI ISPETTORATI DI FRONTIERA, NONCHE' DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo
--	--	--	--	--	--------------

				REGOLAMENTO PER IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI	
--	--	--	--	---	--

			DALLA DISCIPLINA	
			PREVISTA	
			DALL'ACCORDO DEL	
			23 DICEMBRE 1989	
			CONCERNENTE IL	
			PERSONALE DEL	
			COMPARTO DELLE	
			REGIONI E DEGLI	
			ENTI PUBBLICI NON	
			ECONOMICI DA ESSE	
			DIPENDENTI, DEI	
			COMUNI, DELLE	
			PROVINCE, DELLE	
			COMUNITA' MONTANE,	
			LORO CONSORZI O	
			ASSOCIAZIONI, DI	
			CUI ALL'ARTICOLO 4	
			DEL D.P.R. 5 MARZO	
252	D.P.R.	333	03/08/1990 1986, N. 68.	intero testo

			NUOVE NORME IN	
			MATERIA DI	
			PROCEDIMENTO	
			AMMINISTRATIVO E	
			DI DIRITTO DI	comma 1-ter
			ACCESSO AI	dell'articolo
253	L.	241	07/08/1990 DOCUMENTI.	21-quinquies

			REGOLAMENTO	
			RECANTE	
			MODIFICAZIONI AL	
			D.P.R. 23 DICEMBRE	
			1983, N. 904, CON	
			IL QUALE E' STATO	
			APPROVATO IL	
			REGOLAMENTO SUI	
			REQUISITI	
			PSICO-FISICI	
			ATTITUDINALI DI	
			CUI DEVONO ESSERE	
			IN POSSESSO GLI	
			APPARTENENTI AI	
			RUOLI DELLA	
			POLIZIA DI STATO	
			CHE ESPLETANO	
			FUNZIONI DI	
			POLIZIA ED I	
			CANDIDATI AI	
			CONCORSI PER	
			L'ACCESSO AI RUOLI	
			DEL PERSONALE	
			DELLA POLIZIA DI	
			STATO CHE ESPLETA	
			FUNZIONI DI	
254	D.P.R.	273	24/08/1990 POLIZIA.	intero testo

			CONTRIBUTI ALLE	
			UNIVERSITA' NON	

255|D.L. |390 |21/12/1990|STATALI. |intero testo

			DISPOSIZIONI
			URGENTI IN FAVORE
			DELLE COMUNITA'

256|D.L. |413 |29/12/1990|MONTANE. |intero testo

			PROVVIDENZE A
			FAVORE DEI
			FAMILIARI A CARICO
			DEI CITTADINI
			ITALIANI
			TRATTENUTI IN IRAQ

257|L. |429 |29/12/1990|O IN KUWAIT. |intero testo

			REGOLAMENTO
			RECANTE
			MODIFICAZIONI AL
			D.P.R. 30 DICEMBRE
			1971, N. 1252,
			CONCERNENTE IL
			REGOLAMENTO PER IL
			CONCORSO DI
			AMMISSIONE ALLA
			CARRIERA

258|D.P.R. |51 |30/01/1991|DIPLOMATICA. |intero testo

			DISPOSIZIONI A
			FAVORE DEI
			CONNAZIONALI
			COINVOLTI DALLA
			CRISI DEL GOLFO

259|L. |337 |19/10/1991|PERSICO. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLA
			L. 6 FEBBRAIO
			1948, N. 29, SULLA
			ELEZIONE DEL
			SENATO DELLA

260|L. |33 |23/01/1992|REPUBBLICA. |intero testo

			DISCIPLINA DEL
			FERMO TEMPORANEO
			OBBLIGATORIO DELLE

261|L. |71 |05/02/1992|UNITA' DI PESCA. |intero testo

			MODIFICHE
			ALL'ORGANIZZAZIONE
			DEGLI ISTITUTI
			REGIONALI DI
			RICERCA,
			SPERIMENTAZIONE E
			AGGIORNAMENTO
			EDUCATIVI, DEL
			CENTRO EUROPEO
			DELL'EDUCAZIONE E
			DELLA BIBLIOTECA
			DI DOCUMENTAZIONE

262|L. |146 |11/02/1992|PEDAGOGICA. |intero testo

			DISPOSIZIONI PER	
			IL CONFERIMENTO	
			DELLE SUPPLENZE	
			NELLE ACCADEMIE E	
			NEI CONSERVATORI	
			DI MUSICA	
			NELL'ANNO	
			SCOLASTICO	

263|D.L. |423 |30/10/1992|1992-1993. |intero testo

			NORME PER IL	
			FUNZIONAMENTO	
			DEGLI ISTITUTI	
			SUPERIORI PER LE	
			INDUSTRIE	
			ARTISTICHE DI	
			FAENZA, FIRENZE,	

264|L. |318 |12/08/1993|ROMA E URBINO. |intero testo

			DISPOSIZIONI	
			URGENTI PER	
			FRONTEGGIARE IL	
			RISCHIO DI INCENDI	
			NELLE AREE	

265|D.L. |332 |30/08/1993|PROTETTE. |intero testo

			ATTUAZIONE DEL	
			FERMO TEMPORANEO	
			OBBLIGATORIO DELLE	
			UNITA' DA PESCA	
			PER IL 1993.	

266|D.L. |355 |10/09/1993|PER IL 1993. |intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE, CON	
			MODIFICAZIONI, DEL	
			D.L. 30 AGOSTO	
			1993, N. 332,	
			RECANTE	
			DISPOSIZIONI	
			URGENTI PER	
			FRONTEGGIARE IL	
			RISCHIO DI INCENDI	
			NELLE AREE	

267|L. |428 |29/10/1993|PROTETTE. |intero testo

			NUOVE NORME CONTRO	
			IL MALTRATTAMENTO	
			DEGLI ANIMALI.	

268|L. |473 |22/11/1993|DEGLI ANIMALI. |intero testo

			ORGANIZZAZIONE E	
			FINANZIAMENTO	
			DELLA PRESIDENZA	
			ITALIANA DEL	
			GRUPPO DEI SETTE	
			PAESI PIU'	
			INDUSTRIALIZZATI,	

			DELL' INIZIATIVA	
			CENTROEUROPEA E	
			DELLA CONFERENZA	
			SULLA SICUREZZA E	
			LA COOPERAZIONE IN	
269	D.L.	556	30/12/1993 EUROPA (CSCE).	intero testo

			DISPOSIZIONI	
			URGENTI PER	
			L'ORGANIZZAZIONE	
			DELLA PRIMA FASE	
			DELLA PRESIDENZA	
			ITALIANA DELLA	
			CONFERENZA SULLA	
			SICUREZZA E LA	
			COOPERAZIONE IN	
270	D.L.	5	07/01/1994 EUROPA (CSCE).	intero testo

			DISPOSIZIONI	
			URGENTI PER	
			GARANTIRE IL	
			PROSEGUIMENTO	
			DEGLI INTERVENTI	
			IN FAVORE DEGLI	
			SFOLLATI DAI	
			TERRITORI DELLA EX	
			JUGOSLAVIA, DEI	
			MINORI SOGGETTI A	
			RISCHIO DI	
			COINVOLGIMENTO IN	
			ATTIVITA'	
			CRIMINOSE E DELLE	
			ATTIVITA' DI	
271	D.L.	318	27/05/1994 VOLONTARIATO.	articoli 2 e 3

			DISPOSIZIONI	
			URGENTI PER	
			FRONTEGGIARE GLI	
			INCENDI BOSCHIVI	
			SUL TERRITORIO	
272	D.L.	377	15/06/1994 NAZIONALE.	intero testo

			ATTUAZIONE DEL	
			FERMO TEMPORANEO	
			OBBLIGATORIO PER	
			IL 1994 DELLE	
273	D.L.	424	30/06/1994 IMPRESE DI PESCA.	intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE, CON	
			MODIFICAZIONI, DEL	
			D.L. 15 GIUGNO	
			1994, N. 377,	
			RECANTE	
			DISPOSIZIONI	
			URGENTI PER	
			FRONTEGGIARE GLI	
			INCENDI BOSCHIVI	

274	L.	497	08/08/1994	SUL TERRITORIO NAZIONALE.	intero testo
-----	----	-----	------------	---------------------------	--------------

275	D.L.	4	07/01/1995	DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE.	intero testo
-----	------	---	------------	--	--------------

276	D.L.	30	31/01/1995	MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994.	intero testo
-----	------	----	------------	--	--------------

277	D.L.	16	16/01/1996	ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.	intero testo
-----	------	----	------------	--	--------------

278	L.	107	28/02/1996	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 GENNAIO 1996, N. 16, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.	intero testo
-----	----	-----	------------	--	--------------

279	D.L.	130	19/05/1997	DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA.	intero testo
-----	------	-----	------------	--	--------------

279	D.L.	130	19/05/1997	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI	intero testo
-----	------	-----	------------	--	--------------

			SUL TERRITORIO	
			NAZIONALE, NONCHE'	
			INTERVENTI IN	
			MATERIA DI	
			PROTEZIONE CIVILE,	
			AMBIENTE E	
280	L.	228	16/07/1997 AGRICOLTURA.	intero testo

			REGOLAMENTO	
			RECANTE DISCIPLINA	
			DELLE PROCEDURE	
			PER IL	
			CONSEGUIMENTO DEL	
			TITOLO DI DOTTORE	
281	D.P.R.	387	03/10/1997 DI RICERCA.	intero testo

			PARTECIPAZIONE	
			ITALIANA PER	
			L'ORGANIZZAZIONE	
			ED IL	
			FINANZIAMENTO	
			DELL'ESPOSIZIONE	
			INTERNAZIONALE DI	
282	L.	343	08/10/1997 LISBONA DEL 1998.	intero testo

			INTERVENTI URGENTI	
			A FAVORE DELLE	
			ZONE COLPITE DA	
			RIPETUTI EVENTI	
			SISMICI NELLE	
			REGIONI MARCHE E	
283	D.L.	364	27/10/1997 UMBRIA.	intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE, CON	
			MODIFICAZIONI, DEL	
			D.L. 27 OTTOBRE	
			1997, N. 364,	
			RECANTE INTERVENTI	
			URGENTI A FAVORE	
			DELLE ZONE COLPITE	
			DA RIPETUTI EVENTI	
			SISMICI NELLE	
			REGIONI MARCHE E	
284	L.	434	17/12/1997 UMBRIA.	intero testo

			INIZIATIVE E	
			MANIFESTAZIONI PER	
			LA CELEBRAZIONE	
			DEL 50°	
			ANNIVERSARIO DELLA	
			DICHIARAZIONE	
			UNIVERSALE DEI	
285	L.	240	16/07/1998 DIRITTI DELL'UOMO.	intero testo

			DISPOSIZIONI PER	
			L'ORGANIZZAZIONE	
			ED IL	

			FINANZIAMENTO DEL	
			SEMESTRE DI	
			PRESIDENZA	
			ITALIANA	
			DELL' UNIONE	
			DELL' EUROPA	
286	L.	262	03/08/1998	OCCIDENTALE (UEO). intero testo

			DISPOSIZIONI	
			RELATIVE ALLA	
			PARTECIPAZIONE	
			ITALIANA	
			ALL' ESPOSIZIONE	
			UNIVERSALE DI	
287	L.	36	28/02/2000	HANNOVER DEL 2000. intero testo

			CONCESSIONE DI UN	
			CONTRIBUTO AL	
			SERVIZIO SOCIALE	
			INTERNAZIONALE -	
			SEZIONE ITALIANA,	
288	L.	94	13/04/2000	CON SEDE IN ROMA. intero testo

			DISPOSIZIONI PER	
			L' ORGANIZZAZIONE	
			ED IL	
			FINANZIAMENTO	
			DELLA PRIMA	
			CONFERENZA DEGLI	
			ITALIANI NEL	
289	L.	138	24/05/2000	MONDO. intero testo

			ULTERIORE	
			FINANZIAMENTO PER	
			LA PRIMA	
			CONFERENZA DEGLI	
			ITALIANI NEL	
290	L.	13	13/02/2001	MONDO. intero testo

			MISURE URGENTI PER	
			L' INTERRUZIONE	
			TECNICA	
			DELL' ATTIVITA' DI	
291	D.L.	342	04/09/2001	PESCA NEL 2001. intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE DEL D.L. 3	
			AGOSTO 2001, N.	
			312, RECANTE	
			PROROGA DEL	
			TERMINE PER LA	
			RILEVAZIONE DEI	
			CITTADINI ITALIANI	
			RESIDENTI	
292	L.	358	01/10/2001	ALL' ESTERO. intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE, CON	

			MODIFICAZIONI, DEL	
			D.L. 4 SETTEMBRE	
			2001, N. 342,	
			RECANTE MISURE	
			URGENTI PER	
			L'INTERRUZIONE	
			TECNICA	
			DELL'ATTIVITA' DI	
293	L.	394	25/10/2001 PESCA NEL 2001.	intero testo

			DISPOSIZIONI	
			INTEGRATIVE IN	
			MATERIA DI	
			IMPIEGATI A	
			CONTRATTO IN	
			SERVIZIO PRESSO LE	
			RAPPRESENTANZE	
			DIPLOMATICHE, GLI	
			UFFICI CONSOLARI E	
			GLI ISTITUTI	
			ITALIANI DI	
			CULTURA	
294	L.	442	21/12/2001 ALL'ESTERO.	intero testo

			REGOLAMENTO	
			CONCERNENTE LE	
			GESTIONI DEI	
			CONSEGNATARI E DEI	
			CASSIERI DELLE	articolo 26, commi
			AMMINISTRAZIONI	4 e 6; articolo
295	D.P.R.	254	04/09/2002 DELLO STATO.	27, comma 2

			CORREZIONE DI	
			ERRORI MATERIALI	
			NEI DECRETI	
			LEGISLATIVI 9	
			LUGLIO 2003, N.	
			215 E N. 216,	
			CONCERNENTI	
			DISPOSIZIONI PER	
			LA PARITA' DI	
			TRATTAMENTO TRA LE	
			PERSONE	
			INDIPENDENTEMENTE	
			DALLA RAZZA E	
			DALL'ORIGINE	
			ETNICA, NONCHE' IN	
			MATERIA DI	
			OCCUPAZIONE E DI	
			CONDIZIONI DI	
296	D.Lgs.	256	02/08/2004 LAVORO.	intero testo

			PROROGA DI TERMINI	
			PREVISTI DA	
			DISPOSIZIONI	
			LEGISLATIVE E DI	
			INTERVENTI URGENTI	
			IN MATERIA	

				TRIBUTARIA E DI	
				SOSTEGNO ALLE	articolo 2, commi
				IMPRESE E ALLE	5-quater e
297 D.L.	225	29/12/2010		FAMIGLIE.	5-quinquies

"

Dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente:

«Art. 62-bis. (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
